



Scheda

Esenzione dalla tassa degli impianti di cogenerazione senza impegno di riduzione né partecipazione al SSQE

Datum

Febbraio 2023

La presente scheda è destinata ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) né hanno sottoscritto un impegno di riduzione. Descrive la prassi in uso presso l'UFAM per l'attuazione del quadro giuridico¹ risultante dalla legge sul CO₂ e dall'ordinanza sul CO₂, e questo in riferimento alla restituzione della tassa sul CO₂, all'obbligo d'investire in misure di efficienza energetica e alla presentazione della domanda di restituzione.

1 Criteri per l'esenzione degli impianti di cogenerazione dalla tassa sul CO₂

Un impianto corrisponde ad un sito. In genere si tratta di una centrale termica con uno o più aggregati di cogenerazione. Il calcolo della potenza termica è valido quindi per un impianto che può comprendere più aggregati.

Una restituzione della tassa sul CO₂ è possibile nel caso in cui l'impianto:

- ha una potenza termica di almeno 0,5 e al massimo di 20 megawatt;
- è concepito essenzialmente per produrre calore;
- rispetta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

2 Obbligo d'investire

Su richiesta, è restituito in un primo momento il 100 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili, utilizzati per la produzione di elettricità. Il 40 per cento dell'importo restituito deve essere investito entro i tre anni successivi in misure volte a migliorare l'efficienza energetica. Se il gestore dell'impianto non adempie il suo obbligo d'investire, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO₂ rimborsata. Su richiesta, l'UFAM può prorogare tale termine di due anni. Per la restituzione della tassa sul CO₂ pagata nel 2018, per esempio, l'obbligo d'investire deve essere adempiuto entro la fine del 2021, con possibilità di proroga sino a fine 2023. La tassa sul CO₂ non è restituita per la parte di combustibile attribuibile alla produzione di calore.

¹ Secondo gli art. 32a e 32b della legge sul CO₂ e l'art. 98a cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂

Eventuali differenze rispetto all'adempimento dell'obbligo d'investire devono essere comunicate all'UFAM mediante un rapporto di monitoraggio indicante il motivo e le misure correttive previste.

3 Misure di efficienza energetica

Le misure di efficienza energetica computabili ai fini dell'obbligo d'investire sono quelle misure il cui scopo primario è l'aumento sostanziale dell'efficienza energetica o la riduzione al minimo del consumo energetico per ottenere lo scopo auspicato. Ne sono un esempio misure termiche o di risparmio elettrico nel settore dei processi e degli edifici.

Non computabili sono quelle misure per cui il rapporto fra il risparmio energetico e l'importo investito dimostra che l'aumento dell'efficienza energetica rappresenta solo un effetto collaterale rispetto all'obiettivo vero e proprio della misura. Secondo l'attuale stato della tecnica, per esempio, i meri acquisti sostitutivi non possono essere computati per l'adempimento dell'obbligo d'investire.

Le misure possono essere attuate nella propria impresa, ovvero nel sito di ubicazione dell'impianto di cogenerazione, così come in imprese e impianti collegati che utilizzano direttamente il calore o l'elettricità prodotti dall'impianto di cogenerazione. Le misure non possono però essere attuate in un'impresa soggetta a un impegno di riduzione² o che partecipa al SSQE³. Nel settore dell'elettricità un computo delle misure all'obbligo d'investire non risulta più possibile a partire dal momento in cui l'elettricità è immessa nella rete pubblica. Ciò indipendentemente da un eventuale rapporto contrattuale tra il produttore di elettricità e il consumatore.

L'efficacia delle misure non può essere fatta valere più volte. Un computo sulla base di diversi strumenti di promozione è in linea di principio possibile se si procede a una ripartizione degli effetti. In caso di ripartizione degli effetti occorre effettuare una quantificazione esatta degli effetti delle misure. Determinante per la ripartizione degli effetti è un modello di efficacia dello strumento di promozione o attestazione. Anche l'importo investito per la misura deve essere ripartito in funzione degli effetti. In caso di diversi strumenti di promozione occorre chiarire le connessioni esistenti nel caso specifico. Vi preghiamo di inviare per tempo una notifica in tal senso all'UFAM.

Esempi di misure di efficienza energetica

Di seguito alcune misure che sono state ammesse ai fini del computo all'obbligo d'investire:

- sostituzione di finestre con coefficiente di trasmissione termica ridotto (valore U);
- isolamento degli involucri, per esempio tetti e pareti;
- utilizzo di illuminazione efficiente, per esempio della tecnologia LED;
- installazione di accumulatori di calore per far fronte ai picchi di carico, il che permette di limitare l'utilizzo di caldaie per i picchi di carico e di aumentare la produzione di calore da parte dell'impianto di cogenerazione;
- sostituzione delle pompe in uso con pompe ad alta efficienza.

² https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/klima-kop-bis-2016/liste_abgabebefreiteunternehmen-emissionsziel.pdf.download.pdf/Liste-abgabebefreite-Unternehmen-Emissionsziel.pdf (in tedesco)

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/liste_abgabebefreitenunternehmen-massnahmenziel.pdf.download.pdf/liste_abgabebefreitenunternehmen-massnahmenziel.pdf (in tedesco)

³ <https://www.emissionsregistry.admin.ch> (EHS Anlagenbetreiber → Zuteilung)

Di seguito alcune misure che non sono state ammesse ai fini del computo all'obbligo d'investire:

- acquisti per la sostituzione di impiantistica al solo fine di allinearsi all'attuale stato della tecnica;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- implementazione di tecnologie di misurazione e impiantistica senza alcun significativo aumento dell'efficienza energetica dell'impianto.

4 Domanda di restituzione della tassa sul CO₂

Le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione presentano la domanda di restituzione all'UFAM entro il 30 giugno. La domanda di restituzione viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i combustibili consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente. Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

La domanda deve in particolare includere:

- la quantità di combustibili soggetti alla tassa utilizzati dall'impianto di cogenerazione per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato⁴;
- una copia della garanzia di origine⁵;
- dati sulla potenza termica⁶;
- l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;
- un'attestazione dell'aliquota della tassa sul CO₂ applicata;
- il rapporto di monitoraggio, contenente in particolare:
 - indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità misurata;
 - indicazioni sulle misure previste e attuate per adempiere l'obbligo d'investire, corredate da una stima plausibile dell'efficacia di ogni singola misura.

Restituzione

La restituzione della tassa sul CO₂ avviene ad opera dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Contatto per domande: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

⁴ Secondo il capitolo 10.1 della comunicazione dell'UFAM concernente l'esenzione dalla tassa senza scambio di quote di emissioni (link: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.html>, in tedesco e francese)

⁵ Art. 9 cpv. 1 della legge sull'energia

⁶ Dati ricavabili dalla documentazione dell'impianto. La potenza termica indica l'energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell'impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile